RegioneLombardia
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N. XII/ 4795 SEDUTA DEL 28/07/2025

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*, ALESSANDRO BEDUSCHI, GUIDO BERTOLASO, FRANCESCA CARUSO, GIANLUCA COMAZZI, ALESSANDRO FERMI, PAOLO FRANCO, GUIDO GUIDESI, ROMANO MARIA LA RUSSA, ELENA LUCCHINI, FRANCO LUCENTE, GIORGIO MAIONE, BARBARA MAZZALI, MASSIMO SERTORI, CLAUDIA MARIA TERZI, SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Elena Lucchini

Oggetto

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLA RETE D'OFFERTA SOCIALE

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Francesco Maria Foti

I Dirigenti Davide Sironi Micaela Aminta Nastasi

VISTI:

- la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che:
 - all'art. 8 assegna alle Regioni il compito di definire i requisiti minimi di esercizio dei servizi e delle strutture;
 - all'art. 22 definisce il quadro d'insieme del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 **"**Modifiche al sistema penale";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i. che disciplina la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e a fruibilità dell'informazione in modalità digitale;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133";
- il decreto legge n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, come da ultimo modificato dal decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che all'articolo 24, comma 3 stabilisce che il Governo, le Regioni e gli Enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi o intese per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli Enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni;
- il Decreto Interministeriale del 26 settembre 2023 recante "Modifiche dell'allegato tecnico del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, in materia di specifiche tecniche e di riordino della disciplina sullo sportello unico delle attività produttive (SUAP)", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 276 del 25 novembre 2023;

VISTE le seguenti leggi regionali:

- l.r. n. 1 del 30 agosto 2008 "Legge regionale statutaria";
- l.r. n. 3 del 2 marzo 2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale" ed in particolare:
 - l'art. 2 che definisce la rete delle unità di offerta sociali quale insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico, e delle strutture territoriali, domiciliari, diurne, semiresidenziali e residenziali;
 - l'art. 3 che, al comma 1, richiamando il principio di sussidiarietà, afferma che concorrono alla programmazione, progettazione e realizzazione della rete

delle unità di offerta sociali, secondo gli indirizzi definiti dalla Regione i comuni, singoli ed associati, le province, le comunità montane e gli altri enti territoriali e gli altri soggetti di diritto pubblico, le persone fisiche, le famiglie e i gruppi informali di reciproco aiuto e solidarietà, i soggetti del terzo settore, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli altri soggetti di diritto privato che operano in ambito sociale nonché gli enti riconosciuti delle confessioni religiose, con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, che operano in ambito sociale;

- l'art. 3 che, al comma 2, garantisce la libertà di svolgere attività sociali ed assistenziali, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa vigente, indipendentemente dal loro inserimento nella rete delle unità di offerta sociali;
- l'art. 11 che al comma 1 individua le competenze della Regione stabilendo che la Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, controllo e verifica delle unità d'offerta sociali, avvalendosi della collaborazione degli enti locali e dei soggetti del terzo settore ed in particolare:
 - svolge funzioni di indirizzo per la programmazione della rete delle unità di offerta sociali;
 - definisce, previo parere della competente commissione consiliare, i requisiti minimi per l'esercizio delle unità d'offerta sociali, nonché i criteri per il loro accreditamento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2;
 - definisce le linee di indirizzo, coordina e monitora le attività di vigilanza e controllo;

- l'art. 13 che individua le competenze dei Comuni stabilendo che i comuni singoli o associati e le comunità montane, ove delegate, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla realizzazione degli obiettivi della presente legge nelle forme giuridiche e negli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini ed in particolare:
 - programmano, progettano e realizzano la rete locale delle unità d'offerta sociali, nel rispetto degli indirizzi e conformemente agli obiettivi stabiliti dalla Regione, anche promuovendo la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 3;
 - riconoscono e promuovono la sperimentazione di unità d'offerta e di nuovi modelli gestionali nell'ambito della rete sociale, nel rispetto della programmazione regionale;
 - definiscono i requisiti di accreditamento delle unità di offerta sociali in base ai criteri stabiliti dalla Regione, accreditano le unità d'offerta e stipulano i relativi contratti;

- l'art. 15 che definisce le modalità di esercizio delle unità d'offerta e l'art. 16

che fornisce ai Comuni indicazioni sull'accreditamento delle unità d'offerta sociali;

- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" così come modificata dalla così come modificata dalle leggi regionali 11 agosto 2015 n. 23 "Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009", n. 33 e dalla, l.r. 14 dicembre 2021 n. 22 "Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33" che all'art. 2 individua tra i principi a cui la programmazione, la gestione e l'organizzazione del SSR si devono conformare:
 - la "promozione delle forme di integrazione operativa e gestionale tra i soggetti erogatori dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali del SSL e attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale nell'individuazione delle soluzioni gestionali dei servizi a livello territoriale";
 - la "valorizzazione degli enti del terzo settore, di cui al D. Lgs. 117/2017 quali espressione di partecipazione, solidarietà, pluralismo e riconoscimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da essi perseguite, riconoscendone il supporto e il coinvolgimento attivo nella programmazione e nella realizzazione del SSL";

- la l.r. 11 del 19 febbraio 2014 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività e in particolare l'art. 6;

RICHIAMATE le seguenti delibere regionali:
- la dgr n. 2569 del 31 ottobre 2014 "Revisione del sistema di esercizio e accreditamento delle unità d'offerta sociosanitarie e linee operative per le attività di vigilanza e controllo" e, in particolare, l'allegato 2 recante "Procedura per l'esercizio e l'accreditamento delle unità d'offerta sociosanitarie" così come modificata dalla dgr n. 6788 del 2 agosto 2022 "Revisione procedure di accreditamento delle unità d'offerta sociosanitarie";
- la dgr n. 7633 del 28 dicembre 2017 "Precisazione in merito alla figura di "volontariato" nelle unità di offerta sociali di cui alla l.r. n. 3/2008";
- la dgr n. 45 del 23 aprile 2018 "Aggiornamento dell'elenco delle unità di offerta sociali di cui all'allegato A) della dgr n. 7437/2008 "Determinazione in ordine all'individuazione delle unità d'offerta sociali ai sensi dell'art. 4 c. 2 della l.r. n. 3/2008";
- la dgr n. 4563 del 19 aprile 2021 "Approvazione delle "Linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale per il triennio 2021-2023"";
- la dgr n. 2167 del 15 aprile 2024 "Approvazione delle Linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale per il triennio 2025-2027";

RICHIAMATO il "Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura" presentato dalla Giunta con D.G.R. n. XII/262 del 11 maggio 2023 e approvato dal Consiglio regionale con D.C.R. n. XII/42 del 20 giugno 2023, costituente il documento che definisce gli obiettivi, le strategie e le politiche che la Regione si propone di

realizzare nell'arco della legislatura, per promuovere lo sviluppo economico, sociale e territoriale della Lombardia;

VISTO il decreto n. 1254 del 15 febbraio 2010 "Prime indicazioni operative in ordine a esercizio e accreditamento delle unità d'offerta sociali" che, in attuazione della l.r. 3/2008, ha fornito le prime indicazioni tecnico-operative per consentire ai Soggetti gestori di operare in risposta ai bisogni sociali all'interno della rete d'offerta sociale regionale certificando il rispetto delle regole e il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni regionali con la presentazione della Comunicazione Preventiva per l'Esercizio;

PRESO ATTO che si rende necessario, anche in considerazione delle modifiche normative intervenute negli anni, un aggiornamento delle procedure e una revisione complessiva delle disposizioni contenute nel decreto richiamato;

RITENUTO di dover emanare nuove indicazioni operative anche in considerazione dello sviluppo e dell'evoluzione della rete delle unità d'offerta sociali che ad oggi vede attivi sul territorio più di 9.000 servizi che operano in risposta alle diverse tipologie di bisogni dei cittadini lombardi;

RITENUTO pertanto di disciplinare in modo omogeneo sul territorio le procedure per l'esercizio e l'accreditamento delle unità d'offerta sociali valorizzando ulteriormente il ruolo degli Ambiti sociali territoriali nel governo delle reti locali di unità d'offerta sociali;

CONSIDERATO l'Allegato A "Indicazioni operative per la gestione della rete d'offerta sociale", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che fornisce ai Comuni, alle Comunità montane, agli Uffici di Piano, ai Soggetti gestori e alle ATS, le indicazioni per operare nella rete d'offerta sociale;

STABILITO che le "Indicazioni operative per la gestione della rete d'offerta sociale" di cui all'Allegato A del presente provvedimento:
- superano e sostituiscono le disposizioni di cui al decreto n. 1254/2010;
- rappresentano le indicazioni di riferimento per la gestione della rete d'offerta sociale del territorio regionale;
- saranno oggetto di verifica ed eventuale revisione entro lo scadere della terza annualità dalla pubblicazione del presente provvedimento sul BURL;

RITENUTO pertanto di approvare l'Allegato A "Indicazioni operative per la gestione della rete d'offerta sociale", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO di demandare alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità la nomina di un gruppo di lavoro tecnico a cui affidare il compito di monitorare l'applicazione delle indicazioni operative declinate

nell'Allegato A;

RITENUTO inoltre di approvare l'Allegato B "Elenco delle unità d'offerta sociali della rete regionale", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che verrà aggiornato qualora venga introdotta una nuova unità d'offerta sociale o venga modificato l'assetto della rete regionale delle unità d'offerta sociali;

CONSIDERATO che la Comunicazione Preventiva per l'Esercizio rientra tra le procedure interessate dai procedimenti di semplificazione relativi al popolamento e aggiornamento del Catalogo del "Sistema Informatico degli Sportelli Unici (Catalogo SSU)", previsto nell'ambito del progetto "Digitalizzazione degli Sportelli Unici (SUAP&SUE)" di cui al sub investimento 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure per edilizia ed attività produttive e operatività degli sportelli unici" del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza);

RITENUTO quindi di demandare agli Uffici competenti della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità l'adozione del decreto di approvazione della modulistica che verrà utilizzata dai Soggetti gestori per la presentazione, per il tramite dei SUAP, della Comunicazione Preventiva per l'Esercizio, delle ulteriori comunicazioni e delle istanze previste nell'Allegato A del presente provvedimento;

RITENUTO pertanto che, nelle more dell'adozione del decreto che approva la nuova modulistica regionale, i Soggetti gestori, per la presentazione della Comunicazione Preventiva per l'Esercizio, potranno continuare ad utilizzare la modulistica già ad oggi disponibile sulle piattaforme in uso presso i SUAP mentre l'istanza per la messa in esercizio di una unità d'offerta locale sperimentale o le altre comunicazioni potranno essere presentate direttamente al Comune di ubicazione della struttura attendendosi per la presentazione alle indicazioni contenute nell'Allegato A del presente provvedimento;

VISTA la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

STABILITO infine di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it;

AD UNANIMITÀ dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato A "Indicazioni operative per la gestione della rete d'offerta sociale", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

che fornisce ai Comuni, alle Comunità montane, agli Uffici di Piano, ai Soggetti gestori e alle ATS, le indicazioni per operare nella rete d'offerta sociale e l'Allegato B "Elenco delle unità d'offerta sociali della rete regionale", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che verrà aggiornato qualora venga introdotta una nuova unità d'offerta sociale o venga modificato l'assetto della rete regionale delle unità d'offerta sociali;

2. di stabilire che le "Indicazioni operative per la gestione della rete d'offerta sociale" di cui all'Allegato A del presente provvedimento:
 - superano e sostituiscono le disposizioni di cui al decreto n. 1254/2010;
 - rappresentano le indicazioni di riferimento per la gestione della rete d'offerta sociale del territorio regionale;
 - saranno oggetto di verifica ed eventuale revisione entro lo scadere della terza annualità dalla pubblicazione del presente provvedimento sul BURL;

3. di demandare alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità la nomina di un gruppo di lavoro tecnico a cui affidare il compito di monitorare l'applicazione delle indicazioni operative declinate nell'Allegato A del presente provvedimento e l'adozione del decreto di approvazione della modulistica che verrà utilizzata dai Soggetti gestori per la presentazione, per il tramite dei SUAP, della Comunicazione Preventiva per l'Esercizio, delle ulteriori comunicazioni e delle istanze previste nell'Allegato A del presente provvedimento;

4. di stabilire che, nelle more dell'adozione del decreto che approva la nuova modulistica regionale, i Soggetti gestori, per la presentazione della Comunicazione Preventiva per l'Esercizio, potranno continuare ad utilizzare la modulistica già ad oggi disponibile sulle piattaforme in uso presso i SUAP mentre l'istanza per la messa in esercizio di una unità d'offerta locale sperimentale o le altre comunicazioni potranno essere presentate direttamente al Comune di ubicazione della struttura attendendosi per la presentazione alle indicazioni contenute nell'Allegato A del presente provvedimento;

5. di stabilire che il presente provvedimento non è soggetto alla materia di trasparenza e pubblicità ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.